

# **REGOLAMENTO**

## **ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

Testo approvato dall'A.d.D. nella riunione del 23  
gennaio 2019

### ***Art. 1***

1. L'Assemblea dei Delegati viene eletta dal Comitato studentesco di Istituto fra tutti coloro che hanno presentato la propria candidatura (in base alla normativa all'Art. 1 della Direttiva ministeriale del 3 aprile 1996, n. 133).
2. L'Assemblea dei Delegati rappresenta il potere esecutivo degli studenti; esprime le problematiche studentesche suggerendo soluzioni ad esse, coordina i progetti riguardanti la comunità studentesca.

### ***Art. 2***

1. L'Assemblea dei Delegati può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto, oltre che al Collegio dei Docenti, alla Dirigenza o all'Assemblea studentesca di Istituto sentito prima il parere del Comitato studentesco d'Istituto.

### ***Art. 3***

1. L'Assemblea dei Delegati è composta da venti membri.
2. I Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto e i Rappresentanti degli Studenti alla Consulta Provinciale Studentesca ne fanno parte di diritto, i rimanenti quattordici membri vengono eletti nel seno del Comitato studentesco di Istituto.
3. L'Assemblea dei Delegati, dopo l'elezione dei Rappresentanti degli Studenti al Consiglio d'Istituto, elegge un Presidente.
4. Possono essere presenti in funzione di ospiti, soggetti interni od esterni all'Istituto, la cui presenza è suggerita dai Rappresentanti degli Studenti e approvata dalla Presidenza.

### ***Art. 4***

1. Il Presidente è eletto tra i Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto,
2. Nella medesima riunione l'Assemblea dei delegati elegge un vice-presidente, scelto tra tutti i membri della stessa.

### ***Art. 5***

1. Il presidente modera le riunioni e garantisce l'esercizio democratico dei diritti di tutte le componenti dell'Assemblea dei Delegati.
2. All'inizio di ciascuna riunione il presidente dell'Assemblea dei Delegati nomina un segretario.
3. Non può essere scelto come segretario il presidente dell'Assemblea dei Delegati.
4. Il segretario provvede alla redazione del verbale della riunione. Il verbale di ciascuna riunione deve essere letto, approvato dall'assemblea e sottoscritto dal segretario che lo ha redatto e dal presidente all'inizio della riunione successiva.
5. Dopo l'approvazione il verbale è consegnato al presidente che ne detiene la custodia presso l'ufficio di Dirigenza. I verbali approvati sono pubblici e consultabili da tutti gli studenti che ne facciano richiesta al presidente.

### ***Art. 6***

1. I membri dell'Assemblea dei Delegati vengono eletti dai Rappresentanti di Classe in sede di Comitato studentesco, tramite l'espressione di due preferenze in votazione segreta tra gli studenti candidati.
2. La commissione elettorale è composta dai Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto che provvedono allo spoglio dei voti e alla dichiarazione dei vincitori entro un'ora dalla chiusura delle elezioni.

### ***Art. 7***

1. L'Assemblea dei Delegati ha nomina annuale. Si procede alla surroga del primo dei non eletti in caso di dimissione o espulsione di eventuali membri.
2. Tutti i membri che non hanno perso i requisiti per essere eletti all'interno dell'Assemblea dei Delegati, rimangono in carica fino al giorno prima delle elezioni per i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto.

### ***Art. 8***

1. I membri dell'Assemblea dei Delegati sono tenuti a partecipare alle riunioni, qualora essi risultino assenti per due volte consecutive senza validi motivi il Presidente provvederà ad un richiamo scritto; alla terza assenza ingiustificata l'Assemblea dei Delegati potrà espellere con votazione lo studente. Di detta espulsione dovrà essere informata la Presidenza.

2. I membri dell'Assemblea dei Delegati possono rinunciare all'incarico presentando una lettera di dimissioni, nella quale si spiegano i motivi di tale decisione, al Presidente o al suo Vice.

#### ***Art. 9***

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce nei locali della scuola dopo aver comunicato alla Presidenza con almeno cinque giorni di anticipo la data, l'orario e l'O.d.G. della riunione.
2. Tali riunioni si devono svolgere all'infuori dell'orario di lezione, indicativamente una volta ogni mese dell'anno scolastico.

#### ***Art. 10***

1. Gli studenti che lo volessero possono assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati in qualità di uditori, previa comunicazione al segretario dell'assemblea e annotazione sul verbale.
2. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
3. La seduta non è comunque pubblica quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

#### ***Art. 11***

1. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Presidente o da chi ne fa le veci in accordo con i Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto. L'ordine del giorno può essere modificato dal Presidente durante l'assemblea in accordo con i presenti (tramite votazione se necessario).

#### ***Art. 12***

1. Il Presidente, o chi ne fa le veci, può dichiarare conclusa l'assemblea solamente dopo che siano stati discussi tutti i punti all'O.d.G.

#### ***Art. 13***

1. Ogni studente può chiedere di inserire un argomento da aggiungere all'ordine del giorno della successiva convocazione. Nel caso tale richiesta sia corredata con

almeno cento firme degli studenti, essa farà parte necessariamente dell'ordine del giorno della riunione successiva.

***Art. 14***

1. L'Assemblea dei Delegati prende le sue decisioni tramite votazione per alzata di mano, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti presenti ed aventi diritto al voto.

***Art. 15***

1. Ogni singola riunione può avere una durata massima di quattro ore.
2. Se non si riescono ad espletare tutti gli argomenti nel tempo previsto, l'Assemblea viene aggiornata ad un giorno della settimana successiva. L'Assemblea stessa può decidere diversamente qualora sia d'accordo almeno la maggioranza dei presenti.

***Art. 16***

1. Le richieste di modifica al presente Regolamento devono essere avanzate da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea dei Delegati. Le modifiche sono considerate valide quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea dei Delegati.

F.to Il Presidente

Gabriele Manzo